

Si ripete lo schema del 2020 Commissari tutti interni e solo il presidente esterno

Le commissioni. Prima riunione il 14 giugno: anche quest'anno nomina dei componenti scelti affidata ai consigli di classe, ma sono possibili sostituzioni

Laura Virli

Quando va bene, per i presidenti, è uno stipendio mensile in più. Negli altri casi, per quasi tutti i commissari, è una "indennità" di poche centinaia di euro. Con la possibilità di finire l'incarico anche a luglio inoltrato se si tratta di prevedere prove "suppletive" per i ragazzi (impossibilitati nei giorni stabiliti) o rispondere a reclami e ricorsi dei genitori.

Parliamo delle commissioni d'esame, circa 13mila per 490mila maturandi (privatisti inclusi), che, come nel 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, saranno composte da tutti membri interni (vale a dire dai professori dei ragazzi, nominati direttamente dai consigli di classe come lo scorso anno), tranne che il presidente, esterno, designato dagli Uffici scolastici regionali (Usr). Vista la prova di maturità, semplificata, è assicurata la presenza del commissario di italiano e di uno o più delle materie d'indiriz-

zo. Il docente che insegna in più classi terminali può essere individuato massimo in due classi, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

Sono esclusi dalla nomina i docenti incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento scritto. I docenti di sostegno sono nominati dal presidente di commissione al momento del suo insediamento.

Sostituzione dei commissari

In generale, non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, tranne per legittimo impedimento. La partecipazione infatti è un obbligo inerente la funzione docente (salvo deroghe previste dalla norma). La sostituzione del commissario, essendo interno alla scuola, avviene ad opera del presidente dell'istituto sede d'esame. Il presidente di commissione assente per impedimento motivato viene sostituito dall'Usr.

I lavori iniziano con la riunione plenaria del 14 giugno in cui si decide il calendario delle prove e si esamina-

no tutti i documenti tra cui quello del 15 maggio, gli argomenti assegnati per l'elaborato e il curriculum di ogni candidato. L'ordine degli studenti viene fissato, di norma, in base al sorteggio della lettera alfabetica.

Compensi

Ad ogni presidente viene attribuito il compenso lordo di euro 1.249. Ad ogni commissario interno viene attribuito un compenso forfettario lordo pari a euro 399 (tabella 1, quadro A Dm 24 maggio 2007). A questi importi viene aggiunta una quota forfettaria lorda correlata alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede d'esame, che va da un minimo di euro 170 ad un massimo di euro 2.270 (tabella 1, quadro B Dm 24 maggio 2007). Per i tempi di percorrenza fanno fede gli orari ufficiali dei mezzi di linea extraurbani effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d'esame. Al commissario interno che opera su due classi compete una seconda quota di compenso forfettario. L'eventuale com-



In classe. Italiano e materie d'indirizzo tra i membri obbligatori delle commissioni

penso riferito alla trasferta resta unico (nota ministeriale 4901/2014).

Accesso agli atti e ricorsi

Nel caso in cui la famiglia formuli accesso agli atti dei documenti d'esame ai fini di un eventuale ricorso, sarà il presidente dell'istituzione scolastica sede d'esame a procedere all'apertura e successiva chiusura del plico sigillato dopo l'estrazione dell'atto. I ricorsi contro gli esiti dell'esame vanno, invece, presentati al Tar entro sessanta giorni o al Presidente della Repubblica entro cento-

venti giorni dalla data di pubblicazione degli esiti.

Nel caso di reclami ricevuti dalle famiglie per vizi formali, sarà il dirigente scolastico a valutare se accoglierli, nel qual caso correggendo le anomalie riscontrate entro trenta giorni dalla segnalazione. Nel caso in cui sia necessario che si riunisca la commissione (vanno valutati i motivi insieme al presidente), il dirigente scolastico inoltrerà apposita richiesta motivata di riconvocazione all'Usr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Personale e compensi

13 mila

Totale commissioni

Le commissioni per la maturità di 490mila ragazzi mobilitano sul territorio quasi 120mila docenti tra componenti e presidenti di commissione

6

Numero di componenti

Ogni commissione ha sei componenti interni a cui si aggiunge un presidente esterno. Ogni presidente è a capo di due commissioni

1.249€

Compenso al presidente

È la «busta paga» lorda per il presidente della commissione

399€

Compenso ai commissari

È la «busta paga» lorda per ognuno dei sei commissari. Quest'anno tutti membri interni, quindi non è prevista la trasferta. Si possono aggiungere da 170 a 2.270 euro in caso di trasferta

OGGI TROVARE INFORMAZIONI UTILI

PER CAPIRE L'ATTUALITÀ È DAVVERO

COMPLICATO. SELEZIONATE UN TEMA

QUALSIASI E LEGGERETE DIECI PARERI

OPPOSTI. ANCHE RECUPERARE NEWS

APPROFONDITE NON È UNO SCHERZO:

TROPPI MEDIA, TROPPE VOCI INVADENTI

NON AIUTANO. TUTTO QUESTO RUMORE,

A VOLTE, CI IMPEDISCE DI COMPRENDERE

DAVVERO IL MONDO E CI LASCIA IN BALIA

DELLE INDECISIONI MENTRE MILLE

OPINIONI DISINFORMATE CI ASSORDANO.

Prendere decisioni informate è fondamentale nei momenti determinanti. 24+ è la sezione premium de ilsole24ore.com che ti accompagna ogni giorno nella comprensione dell'attualità economica e politica. Abbonati per seguire i tuoi temi preferiti e accedere a una selezione curata di contenuti esclusivi, newsletter, podcast, audioarticoli e funzioni speciali. Scopri di più su: ilsole24ore.com/24plus. **Entra oggi nella community di 24+.**



24+

Provalo a solo 1€ al mese.

il Sole
24 ORE

Aiuti ad hoc agli alunni con Dsa

Tar Molise

Pietro Alessio Palumbo

Anche in sede di esame di maturità la scuola deve predisporre gli strumenti compensativi e le misure adeguate allo studente con disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa). Nel caso affrontato dal Tar Molise con la recente sentenza 108/2021 uno studente con disturbo specifico di apprendimento, sebbene ammesso agli esami, all'esito delle prove risultava inidoneo. Nella stessa relazione di presentazione dello studente era stata evidenziata la necessità di adottare in sede d'esame tempi più lunghi per

la lettura del testo in italiano. Non era avvenuto. La Commissione, debitamente riconvocata per ordine del Tar, all'esito della ripetizione delle prove ha dunque decretato il regolare superamento dell'esame di Stato da parte del ragazzo.

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento dello studente spesso si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di vere e proprie patologie neurologiche o deficit sensoriali; tuttavia, possono costituire una limitazione importante per le attività scolastiche, come per tutte le altre attività quotidiane. La scuola trasmette apposita comunicazione alle famiglie degli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presen-

tano persistenti difficoltà.

Gli studenti con Dsa sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del piano didattico personalizzato (Pdp). La commissione d'esame, sulla base del Pdp e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le più adeguate modalità di svolgimento della prova d'esame. In particolare i candidati con Dsa possono utilizzare, ove necessario, gli «strumenti compensativi» già previsti nel Pdp e impiegati in corso d'anno, ovvero quelli più funzionali allo svolgimento dell'esame "alla pari" degli altri studenti. Infine - si badi - nel diploma non va fatta menzione alcuna dell'impiego degli strumenti compensativi in parola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il no alla lode va sempre motivato

Tar Campania

Anche il Tar Campania si è interessato di recente all'esame di Stato. Con la sentenza 68/2021 il giudice amministrativo ha affrontato la vicenda di uno studente che aveva impugnato il voto finale attribuitogli dalla commissione esaminatrice. In particolare lo studente lamentava l'attribuzione del voto finale (massimo) pari a 100/100 tuttavia con mancanza della lode. E ciò diversamente da due suoi compagni di scuola con un curriculum di rendimento sostanzialmente paragonabile al suo. Con l'occasione il Tar campano ha quindi chiarito quali sono gli effettivi presupposti per il conseguimento della "lode" alla maturità. A cominciare dal fatto che la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti. Ma non è possibile attribuire la lode allo studente che abbia raggiunto il suddetto punteggio massimo di 100 fruendo della riportata integrazione.

Il Tar napoletano ha evidenziato che anche il mancato riconoscimento della lode allo studente deve essere sorretto da adeguata e specifica motivazione. Sebbene, infatti, la disciplina normativa e le relative ordinanze ministeriali a ben vedere utilizzino spesso il verbo «può» in relazione al conferimento della lode,

tuttavia indicano anche la sussistenza di condizioni oggettive e predeterminate che giustificano il relativo riconoscimento. Dal che va chiarito con apposito verbale perché la Commissione non ha inteso attribuire la lode a uno specifico studente nonostante abbia conseguito i crediti nella misura massima; abbia raggiunto il punteggio massimo in tutte le prove; possieda la media superiore agli 8/10 nel triennio precedente. E se la Commissione non lo ha fatto si rischia l'annullamento del giudizio finale dell'esame di maturità dello studente coinvolto; con onere dell'amministrazione di rinnovo del giudizio sulla "lode" a cura di diversa Commissione d'esame appositamente nominata.

—P.A.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA